



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0450518 30/06/2015 11,04

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 530513 UOD Genio civile di Salerno; P...

Classifica : 4.

**DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 13**

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione
Civile

Via Sabatini, 3

SALERNO**DIP. 52 – DG. 06 – UOD. 02**

Direzione Generale per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

UOD Attività di supporto autorità di gestione FEASR

Centro Direzionale isola A/6

NAPOLI**CC- 6095/2010 – Avv. Carbone**

Di Domenico Giuseppe +7 c/Regione Campania +1

Trasmissione Sentenza n. 2394/2015.

TRAP Napoli

Si fa seguito a pregressa corrispondenza per trasmettere copia della sentenza n. 2394/2015, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, pronunciata nel giudizio in oggetto.

Al riguardo si fa presente che questa Avvocatura, alla stregua del parere del difensore incaricato, non proporrà appello salvo diverso avviso di codesto Ufficio.

IL DIRIGENTE UOD
Avv. Lidia Brondonno

/rc

L'AVVOCATO CAPO

Maria D'Elia

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO	
DATA DI ARRIVO	06 LUG. 2015
PRESA DI CARICO	
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	CON. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	POS. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
RESPONSABILE	del
Romano/Bacigallo	
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684

fig. Anna Galati
9/07/2015

Il presente documento è un estratto dalla relazione di attività del Gruppo di lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale (GIPA) della Regione Campania, redatta nel 2010. Il documento è stato elaborato in base alle indicazioni della Direttiva 2001/42/CE e del Decreto Legislativo 152/2006, e ha lo scopo di fornire informazioni sulla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di sviluppo e di gestione del territorio. Il documento è diviso in tre parti: la prima parte descrive il contesto e gli obiettivi della valutazione; la seconda parte descrive i risultati della valutazione; la terza parte descrive le conclusioni e le raccomandazioni.

us01.staff02@pec.regione.campania.it

Da: "anna.carbone" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>
 A: "lavori pubblici buondonno" <us01.uod05@pec.regione.campania.it>
 Data invio: mercoledì 27 maggio 2015 15.39
 Allega: BodyPart.txt; BodyPart.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml;
 doc00685820150527150820.pdf.zip
 Oggetto: I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Si trasmette la sentenza notificata dal TRAP per l'acquisizione del protocollo in entrata e il successivo immediato inoltro da parte della UOD 05 al Genio Civile di Salerno per competenza, stante la decorrenza dei termini per eventuale appello.
 Avva. Anna Carbone

*all. Carbone
 per seguire
 procedura*

28/5/15

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0372494 28/05/2015 14,55
 Mitt. : TRAP NAPOLI

Roa. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.1.1.



Il presente documento
è stato redatto in
data 10/05/2011
dal
Dott. [nome]
[cognome]
[indirizzo]
[città] [provincia] [cap]

S. 2394/15
Trap.



179/10 Trap
crou. 453/15
rep. 2841/15
rel. ca. Cautela

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - rel. - |
| - dr. Luigi Vinci | - Giudice tecnico - |

ha emesso la seguente

Sentenza

Re

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il n.179/2010 di ruolo generale,
avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

T R A

DI Domenico Giuseppe (c.f.: DDM GPP 46C11 C361 K - nato a Cava dei Tirreni l'11 marzo 1946 e residente in Castel San Giorgio alla via E. Lanzara);

Massa Filomena (c.f.: MSS FMN 50S46 F913 G - nata a Nocera Superiore il 6 novembre 1950 e residente in Castel San Giorgio alla via E. Lanzara);

Alati Alfonso (c.f.: LTA LNS 37R28 H431 W - nato a Roccapiemonte il 28 ottobre 1937 e residente in Castel San Giorgio alla via Mannara n. 24);

Alati Giuseppe (c.f.: LTA GPP 82A01 F912 Y - nato a Nocera Inferiore il 1° gennaio 1982 e residente in Castel San Giorgio alla via Mannara n. 24);

Sellitto Giovanna (c.f.: SLL GNN 17H59 H431 F - nata a Roccapiemonte il 19 giugno 1917 e residente in Roccapiemonte alla via della Pace);

Salvati Gaetano (c.f.: SLV GTN 51C18 H431 U - nato a Roccapiemonte il 18 marzo 1951 e residente in Roccapiemonte alla via della Pace);

Salvati Rosanna (c.f.: SLV RNN 53D44 H431 I - nata a Roccapiemonte il 4 aprile 1953 e residente in Roccapiemonte alla via della Pace);

Salvati Carmela (c.f.: SLV CML 53D44 H431 P - nata a Roccapiemonte il 4 aprile 1953 ed ivi residente alla via della Pace), questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro,

ngolenaria

tutti rapp.^{ti} e difesi, in virtù di procura speciale e nomina poste a margine dell'atto introduttivo, dall'avv.^{to} *Gaetano Bruno* (c.f. BRN GTN 55E23 H431 V), con il quale sono elett.^{te} domiciliati in Napoli, alla via Calata San Marco n. 13 presso lo studio dell'avv.^{to} *Alessandro Ronga*

- RICORRENTI -

E

Regione Campania (c.f.: 80011990639), in persona del legale rapp.^{te} p.t., Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{ta} e difesa dall'avv.^{to} *Anna Carbone* (c.f. CRB NNA 64L50 A509 O), giusta procura generale alle liti per notar *Cimmino* del 17 settembre 2002 (rep. 35093 - racc. 5096), con la quale è elett.^{te} domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81

- RESISTENTE -

NONCHÉ

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno (c.f.: 80009450653), in persona del legale rapp.^{te} p.t., rapp.^{to} e difeso, giusta procura speciale e nomina a margine della memoria di costituzione risposta nonché di delibera del Commissario Straordinario e del Direttore generale n. 210 del 18 maggio 2011, dall'avv.^{to} *Salvatore Paolino* (c.f.: PLN SVT 83T02 H703 X), con la quale è elett.^{te} domiciliato in Napoli alla via Caracciolo n. 15, presso lo studio degli avv.^{ti} *Laudadio-Scotto*

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 13/15 ottobre 2010, poi rinotificato in data 11 e 18 gennaio 2011, gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno (da ora solo Consorzio) per sentir accogliere la domanda risarcitoria in relazione ai danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente *Solofrana*, avvenuta nelle notti del 31 luglio e 1° agosto 2010, e, quindi, per sentir condannare i suddetti enti, in solido tra di loro, al pagamento della somma di:

- a) € 15.040,55 in favore di *Giuseppe Di Domenico* e di *Filomena Massa*;
- b) € 9.840,10 in favore di *Alfonso* e *Giuseppe Alati*;

proc. n. 179/2010 r.g.

Pagina 2 di 15

sentenza

Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati
c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino

Sentenza

R

c) € 30.304,97 in favore di *Giovanna Sellitto, Gaetano, Rosanna e Carmela Salvati*.

2. Si è costituita in data 16 maggio 2011 la Regione Campania, la quale ha eccepito l'eccezionalità dell'evento in questione, il difetto di legittimazione passiva, ritenendo comunque l'infondatezza della domanda nell'*an* e nel *quantum debeatur*, così concludendo per il suo rigetto.

3. In data 23 novembre 2011 si è costituito il citato Consorzio, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l'eccezionalità dell'evento in rassegna, nonché l'inammissibilità delle domande in quanto ritenute generiche e non sostenute da validi elementi di prova, così concludendo per il rigetto della pretesa.

4. In tal modo radicatosi il contraddittorio, espletata la prova orale e disposta c.t.u., le parti, all'esito della citata istruttoria, sono state invitate a precisare le conclusioni, rassegnate le quali nei termini sopra indicati, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale e, quindi, riservata in decisione.

5. Gli attori rappresentano di essere proprietari di vari appezzamenti di terreno siti in Castel Giorgio, analiticamente indicati (anche con i relativi dati catastali) nell'atto introduttivo, cui si rinvia, sui quali insistevano coltivazioni (ortaggi) per uso familiare e produzione varia destinata alla vendita (insalata, broccoli, rape, finocchi, cicorie, fagiolini etc.), nonché piante da frutto (noci, pesche, pere, lotti, limoni, arance e mandarini) e, sul fondo dei coniugi *Di Domenico e Massa*, anche dei "polli in crescita".

Ebbene, i ricorrenti lamentano che nelle notti del 31 luglio e 1° agosto 2010 a seguito di intense piogge il torrente *Solofrana* ruppe l'argine all'altezza della ferrovia di Castel San Giorgio, inondando con le sue maleodoranti acque i terreni e gli immobili attorei, così danneggiando "tutte le coltivazioni in atto ... e uccidendo perfino il pollame dei coniugi *Di Domenico-Massa*".

Nello specifico, gli istanti, riportandosi alla stima dei danni predisposta dal proprio c.t.p., hanno evidenziato che le colture erbacee sono andate distrutte, sicchè l'intera produzione annuale è andata perduta, ed hanno, altresì, stimato che "le colture arboree da frutto subiranno un rallentamento vegetativo fino al loro disseccamento dovuto al suolo inquinato per il materiale nocivo trasportato dalle acque", ipotizzando quindi interventi di estirpazione delle piante, di rimozione dello strato superficiale del terreno e di reimpianto dei vari frutteti, precisando, infine, che "sono morti circa cinquanta polli".

proc. n. 179/2010 r.g.

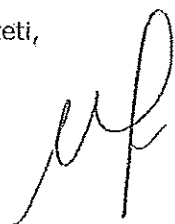
Pagina 3 di 15

sentenza

Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati

c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino


sig. Giovanni

Sentenza

Re

Di tali danni, causati dalla citata rottura spondale, gli attori hanno ritenuto responsabili sia la Regione, in quanto *"proprietaria del torrente Solofrana"* che il Consorzio, *"addetto alla pulizia dell'alveo e alla manutenzione, per mantenimento di muri spondali fatiscenti e per omessa manutenzione e pulizia del letto del fiume, essendo invaso da abbondante vegetazione spontanea, da massi e detriti solidificati che creavano ostacolo al libero deflusso delle acque"*.

6. Ciò posto, si osserva quanto segue.

Appena osservando, preliminarmente, che risulta destituita di fondamento l'eccezione di nullità della domanda per sua indeterminatezza, essendo sufficiente richiamare il riepilogo che precede, interamente recuperato dai contenuti dell'atto di citazione, per dar conto dell'inesistenza di quella assoluta incertezza circa la *causa petendi* idonea a radicare il denunciato vizio.

7. La sussistenza dell'allagamento del fondo attoreo da parte delle acque del torrente *"Solofrana"*, tracimate nelle notti del 31 luglio e 1° agosto 2010, costituisce circostanza riferita dai testi esaminati all'udienza del 15 dicembre 2011 (cfr. dichiarazioni rese dal sig. *Gaetano Salvato* e dal dr. *Rocco Palumbo*, che ha pure redatto la c.t.p.), ai cui contenuti si rinvia, che hanno confermato non solo la dedotta inondazione, ma anche l'inadeguata condizione manutentiva del predetto corso d'acqua e la rottura dell'argine del torrente.

Tanto risulta anche dalla documentazione fotografica in atti allegata alla relazione del c.t.p., che dà conto delle fatiscenti condizioni del muro spondale del torrente nel tratto oggetto di causa.

Del resto, tale evento ovvero la fuoriuscita di acqua dal torrente *Solofrana* a causa della rottura dell'argine in destra idraulica ed a seguito del violento temporale del 30/31 luglio 2010 è riportato come premessa dell'ordinanza n. 186 del 22 ottobre 2010 con la quale il Comune di Castel San Giorgio, preso atto dei risultati della analisi dei campioni di terreno (da cui è emerso il superamento delle concentrazioni soglia previste dal d.lgs 152/06), ha vietato l'utilizzo e la coltivazione di tutti prodotti agricoli sui suoli ubicati tra il citato torrente e le vie di cui all'allegato della menzionata ordinanza.

E non solo. Anche nella delibera n. 184/10 del citato Comune si è dato conto della rottura dell'argine destro del predetto torrente a circa 50 metri dalla strada comunale via Palmeto.

proc. n. 179/2010 r.g.

Pagina 4 di 15

sentenza

Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati

c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino



Peraltro, l'evento in questione non nemmeno ritenersi contestato dai contenuti, le cui difese sono dirette ad allegare, sia pure genericamente e senza dimostrazione alcuna, la natura eccezionale di tale accadimento, con ciò riconoscendo la sua pacifica esistenza.

Non vi può, dunque, essere alcun dubbio sulla sussistenza della citata tracimazione delle acque del torrente *Solofrana*, riconducibile al predetto cedimento strutturale dell'argine e, più in generale, alle pessime condizioni manutentive in cui versava il predetto corso d'acqua, nonché del conseguenziale allagamento dei fondi attorei e dei danni arrecati coltivazioni.

8. In relazione ai danni, va premesso che gli attori, nel riportarsi alle indagini eseguite dal proprio c.t.p., hanno articolato la pretesa risarcitoria nel seguente modo:

Di Domenico-Massa	danni diretti: a) rimozione e trasporto dei materiali di risulta; b) perdita ortaggi per una superficie utile di mq 3.000; c) perdita frutta (arance, mandarini limoni); d) ripristino fertilità suolo; e) animali da cortile circa 50.	€ 15.040,55
Alati Alfonso e Giuseppe	danni diretti: a) rimozione e trasporto dei materiali di risulta; b) perdita ortaggi per una superficie utile di mq 1.400; c) perdita frutta (arance, mandarini limoni); d) ripristino fertilità suolo.	€ 9.840,10
Salvati Gaetano + altri	danni diretti: a) rimozione e trasporto dei materiali di risulta; b) perdita ortaggi per una superficie utile di mq 5.300; c) perdita frutta (arance, mandarini limoni); d) ripristino fertilità suolo.	€ 30.304,97

Questi, dunque, i danni allegati e richiesti dagli attori.

Sentenza

Re



9. Ebbene, il c.t.u., dr. agr. *Bruno Striano*, nella sua diffusa relazione depositata in data 3 ottobre 2012, ai cui ampi contenuti si rinvia, dopo aver negato carattere eccezionale all'evento, ha così concluso:

- "le richieste attoree sono esplicitate in tre perizie non giurate, non datate ... ed invero neanche sufficientemente chiare in ordine alla quantificazione delle produzioni vegetali e determinazione dei prezzi";
- "le stesse risultano carenti quanto a elementi dimostrativi dei danni sofferti e giustificativi di spesa";
- "il CTU, pertanto, pur riconoscendo che trattasi di danni assolutamente compatibili, nella qualità, con gli eventi occorsi, rileva che l'aspetto quantitativo non si evince con piena certezza dal materiale fotografico offerto dal tecnico relatore delle perizie di parte";
- "stante la carenza di elementi utili alla contestualizzazione oggettiva, l'ausiliare ha fatto riferimento a condizioni ordinarie con le quali valutare le produzioni ed i redditi mediamente ritraibili, abbattendo opportunamente, però, tali valori per tener conto della non specializzazione delle colture e del minor grado di competenza tecnica degli attori";
- "in particolare, il CTU si è riferito ai Costi di Produzione nell'agricoltura campana - edizione 2004, pubblicato dal SeSIRCA (Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura) della Regione Campania";
- "con riferimento, inoltre, a voci di lavorazioni e interventi al terreno, il CTU ha adottato il Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania per l'anno 2010";
- "precisato ciò, si sono così quantificati gli indennizzi:
 - o € 10.329,89 ... per gli attori Di Domenico Giuseppe - Massa Filomena;
 - o € 7.218,06 ... per gli attori Alati Alfonso ed Alati Giuseppe;
 - o € 15.101,74 ... per gli attori Sellitto-Salvati";
- "sono, altresì, da precisare le seguenti considerazioni:
 - ✓ un elemento di danno e, dunque, di indennizzo, è stato ravvisato dal CTU, ma non proposto nelle perizie del CTP degli attori, nel lucro

proc. n. 179/2010 r.g.

Pagina 6 di 15

sentenza

Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati

c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino

Sentenza

Ri

cessante imposto dal divieto "all'utilizzo, ai fini produttivi e commerciali, di tutti i prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati destinati al consumo umano emanato con l'Ordinanza Sindacale n. 186 del 22 ottobre 2010";

- ✓ "alla data del primo accesso, tuttavia, il fondo Alati si presentava regolarmente coltivato sì da far configurare un reddito benché le produzioni sono da considerarsi prodotte in spregio alle locali disposizioni di legge vigenti e pertanto incollocabili sul mercato";
- ✓ "all'uopo compulsato dai CCTTP dei convenuti, il CTU fa presente che fiscalmente gli attori non sono in regola quanto alla vendita della produzione eccedente il fabbisogno per autoconsumo. Della circostanza, tuttavia, ai fini della quantificazione degli indennizzi, l'ausiliare non ne ha tenuto conto";
- ✓ "per gli attori Alati e Sellitto-Salvati non si sono riconosciuti gli oneri per lo smaltimento a sito autorizzato dello strato di fango misto a terreno e rifiuti perché, essendo alla data del sopralluogo i terreni in condizioni diverse da quelle documentate in perizia e non essendo stati prodotti validi giustificativi comprovanti le operazioni effettivamente eseguite, il CTU ritiene che si sia proceduto all'interramento mediante lavorazione del terreno e pertanto ritiene ammissibile solo le relative voci di indennizzo". (cfr. pagg. 104/107 della citata relazione).

Sentenza

Re

In particolare, la predetta quantificazione così è stata articolata dal c.t.u.:

Di Domenico- Massa: sulla scorta di una "stima basata sulla media semplice dei Redditi Netti di Riferimento (tratti dalla citata pubblicazione della Regione Campania) delle colture dichiarate in atti essere presenti all'epoca dei fatti per cui è causa e sull'assunzione che un 30% della produzione sia ortiva, sia fruttifera era destinata all'autoconsumo.

- Valore della frutta perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, tenendo conto che all'epoca tutte le colture tranne il pesco era ancora in atto e di un valore forfetario delle spese da sostenere del 30%= € 2.771,46;
- Valore della produzione ortiva perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, considerando un valore forfetario delle spese ancora da sostenere del 30%= € 339,23;
- Mancato Reddito Netto produzione arborea annate 2011/2012 = € 4.182,10

proc. n. 179/2010 r.g.

Pagina 7 di 15

sentenza

Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati
c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino

- Mancato Reddito Netto produzione orticola annate 2011/2012 = € 621,82
- N. 50 polli = € 75,00"

Il c.t.u. ha poi stimato in complessivi € 2.040,28 (cfr. dettaglio alle pagg. 67 e 68 della relazione) i costi per gli interventi di pulizia, di trasporto a discarica e di concimazione ed amminutamento del terreno, oltre ad € 300,00 per il reintegro di scorte aziendali, utilizzando per le spese da sostenere per il ripristino della fertilità del fondo il prezzario delle opere di miglioramento fondiario in Campania, attualmente vigente.

Il tutto, quindi, per un totale di € 10.329,89.

Sentenza

Alati Giuseppe e Alfonso:

Ri

- "Valore della frutta perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, tenendo conto che all'epoca tutte le colture tranne il pesco era ancora in atto e di un valore forfetario delle spese da sostenere del 30% = € 1.884,54;
- Valore della produzione ortiva perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, considerando un valore forfetario delle spese ancora da sostenere del 30% = € 690,56
- Mancato Reddito Netto produzione arborea annate 2011- 2012 = € 2.769,82
- Mancato Reddito Netto produzione orticola annate 2011- 2012 = € 1.250,45
- N. 3 giornate lavorative = € 196,29
- Reintegro scorte aziendali distrutte = € 300,00
- Letamazione, compreso acquisto del letame maturo, carico e distribuzione meccanica con spandiletame (cod. 16 003) = € 64,64
- Concimazione organico-minerale (cod. 16 004) = € 34,47
- Amminutamento superficiale mediante fresatura o frangizollatura (cod. 16 006) = € 27,29".

Il tutto per un importo complessivo di € 7.756,47.

Sellitto- Salvati:

- "Valore della frutta perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, tenendo conto che all'epoca tutte le colture tranne il pesco era ancora in atto e di un valore forfetario delle spese da sostenere del 30% = € 786,48
- Valore della produzione ortiva perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, considerando un valore forfetario delle spese ancora da sostenere del 30% = € 4.089,71

proc. n. 179/2010 r.g.

Pagina 8 di 15

sentenza

Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati
c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino

- Mancato Reddito Netto produzione arborea annate 2011/2012=
€ 1.363,40
- Mancato Reddito Netto produzione orticola annate 2011/2012=
€ 7.756,47
- N. 5 giornate lavorative=
€ 327,15
- Reintegro scorte aziendali distrutte=
€ 300,00
- Letamazione, compreso acquisto del letame maturo, carico e
distribuzione meccanica con spandiletame (cod. 16 003)=
€ 244,70
- Concimazione organico-minerale (cod. 16 004)=
€ 130,51
- Amminutamento superficiale mediante fresatura o
frangizollatura (cod. 16 006)=
€ 130,32".

Sentenza

Re

Il tutto per un totale di € 15.101,74.

10. Ebbene, ritiene il Tribunale che le conclusioni cui è giunto il c.t.u., richiamate anche dalla difesa attorea possono essere recepite nei limiti che seguono.

Va subito posto in evidenza che la valutazione dell'ausiliare circa il mancato reddito ha costituito uno sforzo evitabile per l'elementare ragione che tale voce di danno non è stato oggetto di domanda.

Il sopra illustrato riepilogo della stima dei danni del c.t.p., posto a base della pretesa in oggetto, infatti, non include anche la suddetta ragione di pregiudizio, benchè nel corso del giudizio sia divenuta nota l'ordinanza sindacale n. 186/10 (tanto da essere prodotta dagli attori all'udienza del 15 dicembre 2011) con ciò divenendo esigibile una integrazione della pretesa prima di tutto sul versante assertivo circa il lucro cessante eventuale patito.

Di certo, tale voce non può ritenersi ricompresa nella laconica richiesta di risarcimento dei danni ulteriori "che dovessero appurarsi successivamente alla relazione del dott. Rocco Palumbo", trattandosi, al più, di una mera riserva di integrazione successivamente non sviluppata.

Tale aspetto del danno, quindi, non può essere esaminato alla luce del disposto dell'art. 112 c.p.c. e, pertanto, vanno espunte le relative voci considerate a tale titolo del c.t.u., senza nemmeno potersi considerare le indimostrate spese di reimpianto e di reintegro e delle essenze arboree, il tutto ovviamente con valore assorbente rispetto alla questioni agitate sul punto dalla difesa della Regione nella comparsa conclusionale.

proc. n. 179/2010 r.g.

Pagina 9 di 15

sentenza

Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati
c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino

Per il resto, la stima del c.t.u., pur basata su elementi scarni e non compiutamente acquisiti al momento dell'evento, risulta ragionevolmente sviluppata su di "un giudizio tecnico di congruità sulle voci di danno ... richiesti da parte attorea" (così a pag. 89 della relazione) che si dimostra del tutto plausibile, non potendo certo negarsi, a fronte del citato evento, la perdita dei frutti pendenti e l'onere economico resosi necessario per risistemare i fondi, così come la stima delle derrate alimentari presumibilmente coinvolte nell'inondazione è stata eseguita con criterio di equilibrio, dovendo riconoscersi che la somma di € 300,00 corrisponde ad una verosimile dotazione di scorte familiari.

Ciò che, invece, risulta privo di riscontro è la morte dei cinquanta polli, il cui numero nemmeno il teste *Gaetano Salvato* ha saputo indicare, mentre il c.t.u. ha dato conto che "le foto ne mostrano appena uno" (cfr. pag. 57 della relazione), per cui il danno sul punto si ridimensiona alla somma di € 1,50 (€ 75,00 stimato dal c.t.u. per 50 polli).

Alla stregua delle osservazioni che precedono vanno, dunque, riconosciuti i seguenti importi:

- Di Domenico-Massa: € 5.527,47, che con la rivalutazione monetaria (Indici ISTAT-FOI al netto dei tabacchi) e gli interessi legali al tasso codicistico dal 1° agosto 2010 alla data della presente decisione (3 marzo 2015) si incrementa ad € 6.356,11 (€ 359,29 per rivalutazione ed € 469,64 per interessi);
- Alati Alfonso e Giuseppe: € 3.736,20, che con la rivalutazione monetaria (Indici ISTAT-FOI al netto dei tabacchi) e gli interessi legali al tasso codicistico dal 1° agosto 2010 alla data della presente decisione (3 marzo 2015) si incrementa ad € 4.296,31 (€ 242,82 per rivalutazione ed € 317,26 per interessi);
- Sellitto-Salvati: € 9.648,63 che con la rivalutazione monetaria (Indici ISTAT-FOI al netto dei tabacchi) e gli interessi legali al tasso codicistico dal 1° agosto 2010 alla data della presente decisione (3 marzo 2015) si incrementa ad € 11.095,11 (€ 627,16 per rivalutazione ed € 819,32 per interessi).

10. Di tale danno, compiutamente integrato alla stregua di quanto sopra illustrato nei suoi profili oggettivi e soggettivi, deve rispondere sia la Regione Campania che il Consorzio.

proc. n. 179/2010 r.g.

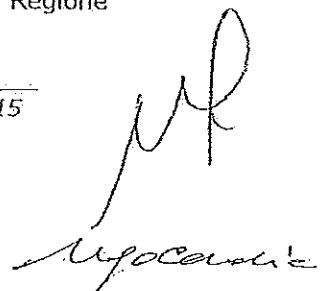
Pagina 10 di 15

sentenza

Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati

c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino



Sentenza

Ri

Il tema in esame ha ricevuto, per la verità, soluzioni diverse a seconda degli elementi emersi nell'istruttoria dei vari procedimenti svoltisi innanzi all'adito TRAP (cfr. sul punto le ragioni indicate a pag. 7 della sentenza n.509/14 allegata dal Consorzio), come è ben noto alle parti che s'appellano ai diversi arresti.

Deve tuttavia evidenziarsi che risulta del tutto prevalente la tesi che riconosce la corresponsabilità di detti enti (cfr. sentenza n. 59/12 e le pronunce rese nei giudizi contrassegnati con i n. 16/11, 180/10, 144/10, 178/10, 206/10, 175/09 r.g. T.A.) e tale orientamento va seguito nel giudizio in oggetto nel corso del quale sono risultati elementi non emersi invece nel procedimento deciso con la pronuncia n.509/14, richiamata dalla difesa del Consorzio, nella quale si è sottolineata la mancanza di prova circa l'inserimento del torrente *Solofrana* nella rete di bonifica del Consorzio.

Sentenza

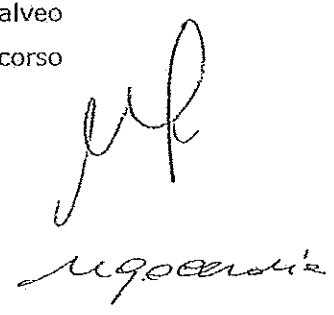
Re

Nel caso che occupa, invero, l'ampio contraddittorio svoltosi tra parti, soprattutto tra i cc.tt.pp. (e di cui il c.t.u. offre ampia sintesi), conduce a ritenere inappaganti le rispettive difese, intese ad escludere la propria corresponsabilità, l'una (quella del Consorzio) essenzialmente volta a sostenere la sua natura di ente di bonifica, cui non spetta la manutenzione delle opere idrauliche, l'altra (della Regione Campania) diretta, invece, a valorizzare la circostanza che detto corso d'acqua costituisce parte integrante del comprensorio di bonifica.

Giova premettere che, come sopra esposto, l'evento in questione risulta imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione dell'argine destro nonché alla mancanza di manutenzione del letto del torrente, la cui sezione, come evidenziato dal c.t.u., si è ridotta per la presenza di detriti e di rifiuti accumulatisi nell'alveo.

Ciò posto, si osserva che gli elementi di valutazione emersi nel corso del presente giudizio (cfr. relazione di c.t.u. da pag. 76 a pag. 85) indicano che il torrente *Solofrana* è certamente un corso d'acqua naturale.

Senonchè, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, deve riconoscersi, in base a quanto evidenziato dal c.t.p. della Regione, in termini non altrettanto specificamente contestati dal consorzio, e ripreso dal c.t.u. che il torrente *Solofrana* risulta altresì integrato nel comprensorio di bonifica ove opera il consorzio, tenuto conto dei ripetuti interventi (sin dal 1800) di regimentazione e trasformazione del suo naturale andamento (ad es. la realizzazione di un alveo artificiale detto *Alveo Comune Nocerino*, in cui confluiscono il *Solofrana* ed il corso

A handwritten signature in dark ink is visible in the bottom right corner. Below it, there is a faint, circular stamp or seal, partially obscured by the signature.

d'acqua *Cavaioia*), nonché della presenza di vasche di laminazione (vasca *Cicalesi* e vasca *Valesana*) la cui manutenzione compete al consorzio.

Può, dunque, ritenersi che il *Solofrana* costituisca, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo natura di acqua pubblica integrata nella relativa rete di bonifica.

Ebbene, la giurisprudenza del giudice superiore delle acque ha chiarito che il consorzio di bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10).

Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va, infatti, integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica"*) e con l'art. 8 (*"i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale"*) della L.R. Campania n. 23/1985 e tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E', pertanto, il consorzio di bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione del torrente.

Nondimeno, concorre con quella del consorzio anche la solidale responsabilità della Regione Campania.

Ed invero, ritenuto che il torrente *Solofrana* è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le

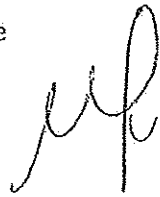
proc. n. 179/2010 r.g.

Pagina 12 di 15

sentenza

Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati
c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino



Sentenza

Ri

funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, pertanto, in cui - come sopra osservato - l'attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica, per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state causa del danno, unitamente alla carente manutenzione.

E dette carenze sono riscontrabili nella specie, posto che, come evidenziato, si è rilevata la fatiscenza ed il degrado delle opere spondali e la loro inidoneità strutturale.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti

proc. n. 179/2010 r.g.

Pagina 13 di 15

sentenza

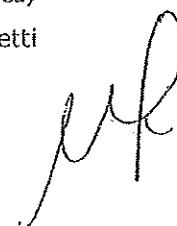
Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati

c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino

Sentenza

Re



comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Tale ordine di idee del resto riceve conferma dalla giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque (cfr. sentenza n. 67/2006) la quale, in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: *"Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua".*

Sentenza

Re

Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna, quindi, quella della Regione per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ed omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

11. Alla luce delle considerazioni svolte la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno vanno condannate, in solido tra di loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle citate somme.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/14, tenendo conto della pluralità di parti, e con attribuzione al difensore che ha reso nell'atto introduttivo del giudizio la prescritta dichiarazione.

Le già liquidate spese di c.t.u. vanno poste a carico definito dei convenuti, in via solidale tra loro e con riparto interno del 50%.

P.Q.M.

proc. n. 179/2010 r.g.

Pagina 14 di 15

sentenza

Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati
c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino



Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da *Di Domenico Giuseppe, Massa Filomena, Alati Alfonso, Alati Giuseppe, Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna e Salvati Carmela, questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro*, nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, giusta atto di citazione notificato il 13/15 ottobre 2010 e rinotificato l'11/18 gennaio 2011, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- ✓ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido tra di loro, al pagamento della somma di:
 - a) € 6.356,11 in favore di *Di Domenico Giuseppe e Massa Filomena*;
 - b) € 4.296,31 in favore di *Alati Alfonso ed Alati Giuseppe*;
 - c) € 11.095,11 in favore di *Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna e Salvati Carmela, quali eredi di Salvati Pietro*;somme queste già comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali al tasso codicistico, come specificato in motivazione;
- ✓ condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido tra di loro, alla rifusione in favore dell'avv.^{to} *Gaetano Bruno* delle spese di lite che liquida in € 200,00 per spese ed € 5.000,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) sul dovuto;
- ✓ spese di c.t.u. a carico definitivo della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido tra loro e con riparto interno al 50%.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2015.

Il giudice delegato est. *Ugo Candia* (dr. Ugo Candia) Il Presidente *Maurizio Gallo* (dr. Maurizio Gallo)
Dep. di. 27 MAR 2015
Il Cancelliere
proc. n. 179/2010 r.g. sentenza
Di Domenico-Massa, Alati, Sellitto-Salvati
c/o

Regione Campania e Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino

Sentenza

Re

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Mittente: "Per conto di: anna.carbone@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Data: 27/05/2015 15:39

A: "avvocatura direzione" <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/05/2015 alle ore 15:39:21 (+0200) il messaggio

"I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" è stato inviato da "anna.carbone@pec.regione.campania.it"

indirizzato a:

us01@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: ope275.20150527153921.07016.01.1.2@pec.actalis.it

—postacert.eml—

Oggetto: I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Mittente: "anna\carbone" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>

Data: 27/05/2015 15:39

A: "avvocatura direzione" <us01@pec.regione.campania.it>

Si trasmette la sentenza notificata dal TRAP per l'acquisizione del protocollo in entrata e il successivo immediato inoltro da parte della UOD 05 al Genio Civile di Salerno per competenza, stante la decorrenza dei termini per eventuale appello.

Avva. Anna Carbone

—BodyPart.txt—

Corte d'Appello di Napoli.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sezione: TA

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 9000179/2010

Giudice: CANDIA UGO

Attore principale: DI DOMENICO GIUSEPPE

Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 27/05/2015 alle ore 15:11 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare

al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia

per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica

anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte

ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 27/05/2015

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE

Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2394/2015 (ESITO Accoglimento)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 27/05/2015 15:11

Registrato da CONTE PROCOLO

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

—BodyPart.txt—

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sezione: TA

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 9000179/2010

Giudice: CANDIA UGO

Attore principale: DI DOMENICO GIUSEPPE

Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 27/05/2015 alle ore 15:11 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare

al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia

per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica

anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte

ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 27/05/2015

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE

Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2394/2015 (ESITO Accoglimento)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 27/05/2015 15:11

Registrato da CONTE PROCOLO

--

—IndiceBusta.xml—

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><!DOCTYPE IndiceBusta SYSTEM
"IndiceBusta.dtd"><IndiceBusta><Atto Nome="Comunicazione.xml.p7m"
ID="partE1E6410F8697BE2CBF6328EAD435A1DA"/><Allegato
Nome="doc00685820150527150820.pdf" Tipo="SM"
ID="part6F93ECABC6FD7CBA4C784B3858178F57"/></IndiceBusta>
```

—Comunicazione.xml—

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Comunicazione SYSTEM "http://schemi.processotelematico.giustizia.it/Schemi
/Comunicazione.dtd">
<Comunicazione>
<NumeroRuolo>9000179/2010/CC</NumeroRuolo>
<Oggetto>DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE</Oggetto>
<Contenuto><![CDATA[--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: TA
```

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 9000179/2010
Giudice: CANDIA UGO
Attore principale: DI DOMENICO GIUSEPPE
Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 27/05/2015 alle ore 15:11 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte

ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 27/05/2015
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2394/2015 (ESITO Accoglimento)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 27/05/2015 15:11
Registrato da CONTE PROCOLO

```
--
]]></Contenuto>
<CodiceUG>0630490063</CodiceUG>
<CodiceFiscaleDestinatario>CRBNNA64L50A5090</CodiceFiscaleDestinatario>
</Comunicazione>
```

—Allegati:—

dati-cert.xml

887 bytes

postacert.eml	6,6 MB
BodyPart.txt	1,4 KB
BodyPart.txt	1,0 KB
IndiceBusta.xml	290 bytes
Comunicazione.xml	1,4 KB
doc00685820150527150820.pdf.zip	4,8 MB